



## IL DIRETTORE GENERALE

### DETERMINAZIONE n. 126 del 18.04.2024

**Oggetto: Accertamento errore materiale Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 3/2024 e relativa correzione**

**Preso atto** della L.R. n. 69/2011 che ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro;

**Richiamato** lo Statuto dell'Ente;

**Preso atto** che con Deliberazione di Assemblea n. 11/2020 è stato nominato il Direttore Generale dell'Autorità il quale, in forza della L.R. n. 69/2011 è l'organo di amministrazione dell'Ente (art. 37) e ne ha la rappresentanza legale (art. 38);

**Considerato** che al Direttore Generale compete l'organizzazione interna e il funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa;

**Richiamata** la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 11.04.2024, avente ad oggetto *"approvazione aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025 per i comuni della gestione ALIA servizi ambientali spa."*

**Considerato che** nelle premesse dell'atto è rimasta una versione obsoleta e che si rende opportuno procedere all'aggiornamento prima dell'invio della documentazione ad ARERA;

**Dato atto che** l'Assemblea ha deliberato di dare mandato al Direttore a provvedere alle eventuali correzioni e integrazioni della documentazione e alla trasmissione ad ARERA delle risultanze del presente provvedimento di cui ai punti precedenti, in conformità alle previsioni della Delibera 363;

**Rilevato che** trattasi di mero errore materiale che non incide sull'aspetto sostanziale dell'atto;

**Ritenuto necessario** prendere atto dell'errore materiale a pag. 13 della deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 3/2024 ai punti elenco n. 5, 6, 9,10:

- quinto punto elenco a pag. 13 *"l'Autorità, valutato che la variazione dei costi dovuta all'inflazione incorporata nei bilanci 2023 sia stata nel complesso per ALIA inferiore a quella determinata dai coefficienti di adeguamento monetario riconosciuti dal MTR-2 per lo stesso anno e, tenuto conto del fatto che l'Autorità non ha ricevuto alcuna richiesta di verifica dell'equilibrio economico e finanziario da parte di ALIA, nella fase di confronto con il Gestore ha proposto di ridurre il valore delle eccedenze delle entrate tariffarie rispetto al limite oggetto di rimodulazione riconosciute nei PEF grezzi dei singoli ambiti tariffari di un importo complessivo tale da compensare l'effetto determinato dal maggior riconoscimento dell'inflazione";*
- sesto punto elenco a pag. 13 *"l'importo dell'eccedenza rispetto al limite tariffario non riconosciuto al Gestore, pari a euro 4.900.000 è stato quantificato verificando l'effetto dell'adeguamento monetario effettivo sul bilancio del gestore della componente CRT";*

- nono punto elenco a pag. 13 *"il confronto tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria per le componenti a cui è ragionevolmente associabile l'impatto inflazionistico indicati nei bilanci di verifica del 2022 mostra che la rimodulazione dell'eccedenza determinata riconoscendo il valore massimo delle entrate tariffarie risultante dall'applicazione del MTR-2 non è necessaria per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione ALIA"*;
- decimo punto elenco a pag. 13 *"la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario così come risultante dall'esclusione dell'importo di 4.900.000 euro associato al maggior valore riconosciuto dal MTR-2 per l'adeguamento monetario 2024, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2022-2025, è stata validata dall'Autorità e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del Gestore"*;

**Ritenuto altresì necessario** provvedere alla correzione nel preambolo della deliberazione del dell'errore materiale a pag. 13 della deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 3/2024 dei punti elenco n. 5, 6, 9 e 10 con i seguenti:

- quinto punto elenco a pag. 13 *"l'Autorità e il Gestore, nel corso delle verifiche sui dati trasmessi, hanno congiuntamente preso atto del significativo volume di interventi che interessa la gestione e della necessità, nell'attesa che il livello delle entrate tariffarie possa incorporare le efficienze attese, di preservare la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza. Il Gestore ha pertanto manifestato la disponibilità a fornire un segnale economico coerente con i recuperi di efficienza attesi dagli interventi in corso"*;
- sesto punto elenco a seguire: *"L'importo dell'eccedenza rispetto al limite tariffario non riconosciuto al Gestore, pari a euro 4.900.000, è stato quantificato operando una detrazione ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione AREG n. 363/2021/R/RIF a valere sulla componente di costo a copertura delle attività di raccolta e trasporto"*;
- nono punto elenco a seguire: *"il confronto tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria mostra che la rimodulazione dell'eccedenza determinata riconoscendo il valore massimo delle entrate tariffarie risultante dall'applicazione del MTR-2 non è necessaria per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione ALIA"*;
- decimo punto elenco a seguire: *"la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario così come risultante dall'esclusione dell'importo di 4.900.000 euro associato alla componente di costo a copertura delle attività di raccolta e trasporto, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2022-2025, è stata validata dall'Autorità e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del Gestore"*;

#### DETERMINA

1. di prendere atto dell'errore materiale effettuato nel preambolo della delibera n. 3/2024 come descritto in premessa;
2. provvedere alla correzione nel preambolo della deliberazione del dell'errore materiale a pag. 13 della deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 3/2024 dei punti elenco n. 5, 6, 9 e 10 con i seguenti:

- quinto punto elenco a pag. 13 *"l'Autorità e il Gestore, nel corso delle verifiche sui dati trasmessi, hanno congiuntamente preso atto del significativo volume di interventi che interessa la gestione e della necessità, nell'attesa che il livello delle entrate tariffarie possa incorporare le efficienze attese, di preservare la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza. Il Gestore ha pertanto manifestato la disponibilità a fornire un segnale economico coerente con i recuperi di efficienza attesi dagli interventi in corso;*
  - sesto punto elenco a seguire: *"L'importo dell'eccedenza rispetto al limite tariffario non riconosciuto al Gestore, pari a euro 4.900.000, è stato quantificato operando una detrazione ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF a valere sulla componente di costo a copertura delle attività di raccolta e trasporto";*
  - nono punto elenco a seguire: *"il confronto tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria mostra che la rimodulazione dell'eccedenza determinata riconoscendo il valore massimo delle entrate tariffarie risultante dall'applicazione del MTR-2 non è necessaria per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione ALIA";*
  - decimo punto elenco a seguire: *"la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario così come risultante dall'esclusione dell'importo di 4.900.000 euro associato alla componente di costo a copertura delle attività di raccolta e trasporto, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2022-2025, è stata validata dall'Autorità e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del Gestore";*
3. di procedere alle relative correzioni nella delibera;
  4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
  5. di procedere alla pubblicazione del presente atto.

Il Direttore Generale  
Dario Baldini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005*